



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro

1177/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
Ai sensi dell'art 429 lc. c.p.c.

Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 9625/015 all'udienza del 9/2/016, mediante lettura, la seguente sentenza

TRA

FARGNOLI GIAN MARIA rappresentato e difeso dall'avv Anna Caporicci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via A. Albricci n 16, giusta delega a margine del ricorso.

RICORRENTE

E

INPS anche come mandatario di SCCI SPA in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv Domenico De Luca giusta procura notarile ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale di Roma, via Cesare Beccaria n 29

RESISTENTE

OGGETTO: CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato il 23/3/015, il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito notificato il 16/2/015 con cui l' Inps chiedeva il pagamento di euro 777,65 a titolo di contributi dovuti alla gestione separata; chiedeva di annullare l'avviso opposto nonché la lettera con cui si informava l'iscrizione del ricorrente d'ufficio alla gestione separata, e per l'effetto dichiarare non dovuto il contributo preteso dall'Inps per il 2007 con cancellazione della illegittima iscrizione d'ufficio dall'1/1/07 nella gestione; in

h

subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione ed in via ulteriormente subordinata annullare le sanzioni applicate.

A sostegno del ricorso deduceva che nel 2007 aveva svolto attività di lavoro subordinato con iscrizione all'Inps; che l'iscrizione all'Inps esimeva il ricorrente dall'iscrizione alla cassa, se pur iscritto all'albo degli ingegneri; che con riferimento al reddito da lavoro percepito nel 2007 aveva provveduto a versare all'Inarcassa la contribuzione integrativa prevista dallo statuto dell'ente in base all'art 7 dello statuto pari al 2% dei corrispettivi previsti nel volume di affari IVA per il 2007; che il pagamento ad Inarcassa e la contribuzione versata come lavoratore subordinato esimevano il ricorrente dal pagamento dei contributi alla gestione separata; che in via subordinata si eccipiva la prescrizione essendo la richiesta del 19/6/015, l'illegittimità del calcolo delle sanzioni, superiori al 60% per l'importo del contributo omesso.

Si costituiva l'Inps anche per la SCCI spa contestando quanto indicato in ricorso, assumendo che il versamento del contributo integrativo non escludeva essere dovuti i contributi all'Inps, contestava il maturarsi della prescrizione.

La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Deve innanzi tutto affermarsi la tempestività dell'opposizione per essere la stessa intervenuta nei 40 giorni dalla notifica dell'avviso coincidente con il 16/2/015, come richiesto dall'art 24Dlgs 46/99

Per quanto attiene al merito, la materia è regolata dall'art 2 c 26 L 335 del 1995 che stabilisce:

"26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività." Sulla base di tale norma l'Inps pretende il pagamento opposto.

Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art 18 c 12 del DL n 98/011 che ha disposto:

"L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11".

Sostiene l'Inps che l'iscrizione all'Inps per l'attività di lavoro dipendente, nonché il versamento alla Inarcassa del contributo integrativo non erano elementi idonei ad escludere l'obbligo da parte del ricorrente di versare i contributi alla gestione separata.

Lo statuto dell'Inarcassa prevede all'art 7 c 5 che sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, inoltre in base al comma 2 dello stesso articolo il contributo integrativo deve essere versato da chi, pur essendo iscritto all'albo, non è iscritto alla Cassa perché iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

L

Secondo l'Inps, non essendo il contributo integrativo destinato a trasformarsi in prestazione previdenziale, lo stesso non è inconciliabile con il versamento dei contributi alla gestione separata. Tale assunto non può essere condiviso in quanto il fatto che il versamento del contributo integrativo non dia luogo ad una prestazione pensionistica in senso stretto, non esclude la natura previdenziale del contributo, tale essendo ogni contributo volto a finanziare un determinato Ente previdenziale così che lo stesso possa raggiungere gli scopi previdenziali per i quali è stato istituito. Inoltre, qualora fosse accolta la tesi dell'Inps, l'ingegnere lavoratore dipendente ed autonomo non potendosi iscrivere per il rapporto di dipendenza ad Inarcassa, dovrebbe versare contributi all'Inps per il lavoro dipendente e per il lavoro autonomo contributi integrativi ad Inarcassa ed ancora contributi all'Inps per la gestione separata.

Il ricorso deve essere accolto, l'addebito annullato e il contributo preteso dall'Inps deve essere dichiarato non dovuto, dispone la cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata con decorrenza dall'1/1/07.


Si compensano le spese dati i contrasti giurisprudenziali

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
annulla l'avviso di addebito opposto, dichiara non dovuto il contributo preteso dall'Inps, dispone la cancellazione della illegittima iscrizione con decorrenza dall'1/1/07, compensa le spese.

Roma 9/2/015

Il giudice



Depositato in Cancelleria

Ogg. 09 FEB. 2016
IL CANCELLIERE
